



Proroga del termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi in materia di nautica da diporto

A.C. 2039

Dossier n° 40 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
31 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2039
Titolo:	Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

La legge n. 167 del 2015 ha recato la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La delega è stata esercitata nel 2017: in attuazione della stessa, è stato infatti emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229. Questo ha rivisto ed integrato il decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto, dettando un articolato quadro di disposizioni. La legge delega ha delegato altresì il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della norma di delega, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega.

In tale quadro, il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, è stato approvato presso il Senato; esso consta di **3 articoli** e interviene in materia di termini per l'adozione dei decreti correttivi ed integrativi. La norma attualmente vigente prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della delega, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi ivi previsti e con le stesse modalità. Di tale termine viene proposto, con il disegno di legge in esame, il differimento di un anno, con un termine fissato a trenta mesi anziché ai diciotto attualmente previsti.

L'**articolo 1** del disegno di legge interviene sul comma 5 della legge delega per la riforma del codice della nautica da diporto, legge n. 167 del 2015, prevedendo il diverso termine di trenta mesi - anziché i diciotto mesi attualmente previsti dalla norma vigente - per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega medesimi del codice della nautica da diporto, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega.

L'**articolo 2** del progetto di legge stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi risulterà prorogato **dal 13 agosto 2019 al 13 agosto 2020**.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza **n. 156 del 1985** ha riconosciuto al Parlamento la possibilità di concedere "in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimento delegati [...] giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla" e dal momento che, nel "rinnovare" la delega, il Parlamento "ha pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dell'[articolo 76 della Costituzione](#)". La Corte ha argomentato anche che la facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante non "viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente una delega ormai scaduta."